



COMUNE DI LAPIO
(Provincia di Avellino)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 DEL 20.02.2020

OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE COMUNE DI LUOGOSANO EX ART. 1 CO 557 LEGGE 311/2004

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 10.00 ed in prosieguo, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Maria Teresa Lepore, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori :

		Presente	Assente
1	LEPORE MARIA TERESA - Sindaco	X	
2	CARBONE PASQUALE- Vice-Sindaco	X	
3	IOVINE ERNESTO Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli, incaricato della redazione del verbale. Il Sindaco, dott.ssa Lepore Maria Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego, T.U.P.I.);

ATTESO CHE:

- l'art. 2 del D.lgs. appena citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 cit.;
- l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali l'applicazione del T.U.P.I.;
- i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

CONSIDERATO l'assenso preventivo, del Sindaco del Comune di Luogosano (AV), per l'utilizzo a tempo parziale determinato ,ai sensi dell'art.1 ,comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311/2004 (protocollo interno num.1031 del 18 02 2020 e riscontro protocollo num.392 del 17 2 2020) del dipendente Arch Franco Archidiacono, profilo professionale Istruttore direttivo, al di fuori dell'orario di lavoro ordinario per num.1 ora dal 20 2 2020 al 30 6 2020;

PRESO ATTO CHE, il suddetto dipendente ha già manifestato la disponibilità a ricoprire l'utilizzo di che trattasi presso il Comune di Lapio per 1 ora settimanale extra orario ordinario ;

VISTO l'articolo 36 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che detta la disciplina generale in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, che pone dei limiti di spesa, applicabili anche agli enti locali, quanto alla utilizzazione dei contratti di lavoro flessibile;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'articolo 1, comma 557 cit.:

- o Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 6/2012/PAR del 31 gennaio 2012;
- o Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012;
- o Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n. 955/2012/PAR;

DATO ATTO DUNQUE CHE la giurisprudenza contabile, esclude l'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 *supra cit.*, ma al contempo, ne consente l'utilizzazione, purché l'ente "utilizzatore" rispetti le prescrizioni e le limitazioni vigenti in materia di spesa del personale, perché *"le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative [cioè per le prestazioni lavorative rese dal personale autorizzato ex comma 557] vanno computate nella spesa di personale"* (così Corte Conti Piemonte n. 200/2012 cit. e Corte Conti Sez. Veneto, parere n. 80 del 21 maggio 2009);

VISTA E RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012 *supra cit.*) ritiene *"che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza"*; la medesima Corte dei Conti, inoltre, nell'affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che *"Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L'art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell'altra norma)"*;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che *"è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs. n. 368/2001 (a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)"*;

RICHIAMATO ALTRESÌ il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

LETTO E RICHIAMATO il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'11 dicembre 2013 (diramato con nota della Prefettura- UTG di Benevento del 9.06.2014, prot. n. 16573 Area II), che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che :

- la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
- in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;

- l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
 - vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;
- ed ha altresì aggiunto che
- anche sulla scorta della nuova disciplina dell'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, l'articolo 4, comma 2-*bis* del CCNL 14.09.2000 può ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 più volte citato;

EVIDENZIATO CHE la soluzione organizzativa di utilizzo di una unità di personale di altro Comune è comunque temporanea e sino al 30 6 2020 con decorrenza dal 20 2 2020;

SENTITI il Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Tecnico del Comune – che hanno reso sulla proposta della presente deliberazione il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile *ex artt.* 49 e 147-*bis* del D.lgs. n. 267/2000, come riportato in calce – il quale ha confermato che il Comune di Lapio (Av) rispetta le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale – e, in particolare, quella di cui all'articolo 1, comma 557 e ss., della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

RITENUTO, pertanto, di poter programmare l'utilizzazione del dipendente del Comune di Luogosano (AV), Arch. Franco Archidiacono, per il periodo temporale dal 20 2 2020 al 30 6 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 come segue:

CAT d

Pos. Giuridica. D ISTRUTTORE Direttivo

1 ORA SETTIMANALE ART. 1 COMMA 557 dal 17.12.2018 fino al 28.2.2019, da espletarsi nella sede del Comune di Lapio (AV).

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

UDITA la proposta dell'Ufficio Personale come sopra riassunta;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

2) DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzazione dell'Arch. Franco Archidiacono, dipendente del Comune di Luogosano (AV), dal 20 2 2020 al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, come di seguito specificato:

Arch. Franco Archidiacono categoria D- per un massimo di

1 ore settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 *supra* cit., a svolgere la propria attività lavorativa al Comune di Lapio (AV), nel ruolo di supporto all'ufficio tecnico e edilizia privata del Comune di Lapio;

3) DI DARE ATTO CHE la prestazione dell'Arch. Franco Archidiacono presso il Comune di Lapio avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza;

6) DI DARE ATTO che all'Arch. Franco Archidiacono verrà riconosciuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il rimborso spese di viaggio in seguito ad esibizione prospetto riassuntivo dei costi sostenuti;

7) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario di procedere, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione;

8) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- al Sindaco del Comune di Luogosano;
- all'organo di revisione contabile ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

9) DI DARE INFORMAZIONE dell'adozione della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito

**OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE COMUNE DI LUOGOSANO EX ART.1 CO 557 LEGGE
311/2004**

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

FAVOREVOLE

Lì 20.02.2020

**IL RESPONSABILE AREA I
F.to Dott.ssa Alba Lidia Tropeano**

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:

FAVOREVOLE

Lì 20.02.2020

**IL RESPONSABILE AREA II
F.to Geom. Davide Rosario Modugno**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to dott.ssa Maria Teresa Lepore

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);

- che contestualmente all'affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 17.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, 17.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, lì 17.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i

Responsabile dell'area I^

Responsabile dell'area II^

con onere della relativa procedura attuativa.

Lapio, lì 17.03.2020

F. to il responsabile dell'area I^

F. to il responsabile dell'area II